

## DOCUMENTO GUIDA IN SITUAZIONI DI BULLISMO E CYBERBULLISMO

È opportuno saper distinguere il bullismo da altri fenomeni di sopraffazione e prepotenza. Il bullismo è caratterizzato da:

- ECCESSIVA DIFFERENZA DI POTERE;
- INTENZIONALITÀ;
- RIPETITIVITÀ.

Affinché si possa parlare di bullismo, è essenziale che ci sia un'azione intenzionale eseguita al fine di arrecare danno alla vittima, continuata nei confronti di un particolare compagno, caratterizzata da una disuguaglianza di potere tra chi compie l'azione e chi la subisce.

Il bullismo può inoltre essere suddiviso in diverse tipologie:

- DIRETTO:
  - FISICO: prendere a pugni o calci, prendere o maltrattare gli oggetti personali della vittima.
  - VERBALE: insultare, deridere, offendere.
  - INDIRETTO: fare pettegolezzi, isolare, escludere dal gruppo, cyberbullismo;
  - DISCRIMINATORIO: bullismo omotransfobico, razzista, contro disabili, sessista, cyberbullismo.
- La Legge n. 71 del 29 maggio 2017 *“si pone l’obiettivo di contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, assicurando l’attuazione degli interventi senza distinzione di età nell’ambito delle istituzioni scolastiche.”* (art.1).

La legge si propone di contrastare una serie di condotte vessatorie, operate a mezzo internet, in quanto recano grave pregiudizio a uno o più minori, determinando una situazione di emarginazione e/o mortificazione. Il mondo digitale e virtuale, infatti, pur rappresentando un'enorme opportunità di sviluppo e crescita culturale e sociale, nasconde una serie di insidie e pericoli che mettono a rischio il senso della legalità.

- La legge della Regione Lombardia n. 1 del 7 Febbraio 2017 *“è volta a prevenire e contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo, in tutte le sue manifestazioni, al fine di tutelare e valorizzare la crescita educativa, sociale e psicologica dei minori, proteggendo e sostenendo in particolare i soggetti più fragili.”* (art. 1).

La scuola, luogo principale di formazione, inclusione e accoglienza, è impegnata fortemente sul fronte della prevenzione e contrasto al bullismo e al cyberbullismo, e, più in generale, a ogni forma di violenza, attraverso l'attivazione di interventi informativi, preventivi ed educativi diretti alla prevenzione del fenomeno, ma anche alla “cura” di eventuali criticità.

Visto che che agli **insegnanti** di ogni tipo e ordine di scuola è riconosciuta, secondo quanto specificato in numerose sentenze della Cassazione Penale<sup>1</sup>, “la qualità di pubblico ufficiale”, in quanto essi esercitano una funzione disciplinata da norme di diritto pubblico, caratterizzata dalla manifestazione della volontà della Pubblica amministrazione e dal suo svolgersi attraverso atti autoritativi e certificativi (art. 357 c.p.).

Visto che, per quanto riguarda i **collaboratori scolastici**, la Corte di Cassazione<sup>2</sup>, ha riconosciuto loro la qualifica di incaricato di un pubblico servizio (art. 358 c.p.) “in ragione dello svolgimento della funzione di vigilanza sugli alunni, oltre che di custodia e di pulizia dei locali, può dirsi collaboratore alla pubblica funzione spettante alla scuola”.

Visto che, secondo quanto previsto dall’art. 347 cp, i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio che hanno notizia di un reato perseguibile di ufficio, durante lo svolgimento del loro servizio, devono farne denuncia per iscritto, anche quando non sia chiaro chi sia la persona che ha commesso il reato<sup>3</sup>.

Visto che la notizia di reato potrebbe essere acquisita anche in modo indiretto, cioè potrebbe derivare da dichiarazioni di altri soggetti o da documenti, immagini, video o altri tipi di testimonianze indirette.

Nel caso in cui **qualsiasi lavoratore della scuola, durante il proprio orario di servizio**, sia spettatore di un caso di bullismo (in ogni sua forma) o ne venga a conoscenza, è necessario che sia messa in atto tale procedura:

1. **(se non è immediatamente chiaro chi siano le persone coinvolte)** avvisare il Dirigente scolastico il quale provvederà a informare il referente per il bullismo e il cyberbullismo;
2. individuare gli alunni coinvolti (procedere quindi con i punti 4 e 5);
3. **(se è immediatamente chiaro chi siano le persone coinvolte)** avvisare i rispettivi coordinatori di classe che provvederanno ad avvisare il Dirigente scolastico, il quale informerà il referente per il bullismo e il cyberbullismo;
4. porre in atto uno “studio del caso”;
5. pianificare l'intervento anche in collaborazione con la famiglia (se opportuno, sanzionatorio e rieducativo<sup>4</sup>)<sup>5</sup>.

---

<sup>1</sup> Sentenza sez. III 11/02/1992

<sup>2</sup> Sentenza n. 17914 del 2003

<sup>3</sup> Se però il pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio ha notizia di un reato in situazioni differenti da quelle di servizio, l’obbligo cessa e al suo posto sorge la facoltà di denunciare propria di qualsiasi altro cittadino

<sup>4</sup> Anche grazie al supporto del team psicologico operante presso l’istituto (previa autorizzazione dei genitori o tutori)

<sup>5</sup> Tale procedura non esclude ulteriori conseguenze sul piano civile e penale. Il Dirigente dell’Istituto Scolastico è tenuto infatti a denunciare all’Autorità Giudiziaria competente i reati procedibili d’ufficio commessi dagli studenti o a danno di questi di cui egli sia venuto a conoscenza in ragione del ruolo ricoperto all’interno della comunità scolastica. Il Dirigente Scolastico potrà essere informato in forma scritta dall’insegnante che è venuto a conoscenza di fatti rilevanti e provvederà a effettuare una denuncia in forma scritta, anche nell’ipotesi in cui sia diretta contro ignoti.

